



Il Presidente

Ai Signori Deputati e Senatori della Repubblica Italiana

Gentile Onorevole, Gentile Senatore,

la decisione di modificare il contenuto dell'articolo 9, relativo alle specializzazioni, del DDL riguardante la riforma dell'ordinamento forense incide in maniera sciagurata sul nuovo istituto introdotto.

Va premesso che, come ovvio e come risultante anche dalla formulazione della norma così come licenziata dalla Commissione Giustizia, la specializzazione forense è strettamente legata alla pratica in un certo campo di attività, non solo all'esito di un approfondimento meramente accademico.

Il sapere che l'avvocato deve dimostrare, e ancor prima apprendere, ai fini del conseguimento del titolo, non è infatti legato al solo approfondimento teorico di specifiche materie inerenti al campo di attività prescelto, ma anche alla sicura competenza pratica, all'apprendimento di strategie e tecniche di difesa, alla trasmissione ed alla verifica del corretto comportamento deontologico.

Tutte questioni che sono ben lontane dall'insegnamento accademico, e che sono invece materie d'elezione delle scuole forensi.

Proprio per tale motivo, nel prevedere un percorso specializzante dopo l'ingresso nella professione, il testo uscito dalla Commissione Giustizia della Camera, e prima ancora quello licenziato dal Senato, contemplava percorsi formativi e professionali organizzati, tra gli altri, anche dalle associazioni forensi specialistiche riconosciute ed ammesse a tale attività solo a seguito di una severa valutazione della competenza e della diffusione sul territorio nazionale.

* * *

Tali scelte non erano frutto di un caso.

La specializzazione in determinati settori dell'attività forense è infatti figlia di un impegno nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale, almeno ventennale, delle istituzioni forensi e soprattutto di alcune associazioni specialistiche, tra le quali, e per prima, l'Unione delle Camere Penali, che anche in collaborazione con gli Ordini Forensi e il CNF, hanno costruito nel tempo circuiti formativi e moduli didattici fondati sull'insegnamento della tecnica e deontologia riguardanti ambiti di attività specifici.

Ciò da anni incide sia sulla formazione dei giovani che sull'aggiornamento professionale di tutti gli avvocati, attraverso un sistema articolato di scuole di primo e secondo livello, affiancate da specifici corsi per la preparazione dei difensori di ufficio ai sensi dell'art. 29 disp.att. del c.p.p., e da ultimo anche da una Scuola Nazionale di Formazione Specialistica.

Tutte queste esperienze didattiche sono partecipate da docenti che assicurano una elevata qualità di insegnamento, scelti tra avvocati, accademici, magistrati di altissimo livello professionale, e sono sottoposte al controllo del CNF per l'accREDITAMENTO ai fini del mantenimento dei crediti formativi.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma Tel +39 06 32500588 Fax +39 06 3207040 www.camerepenali.it
segreteria@camerepenali.it camerepenali@libero.it C.F. 05386821002 P.I 08989681005



Nella Scuola Nazionale di cui sopra, a mero titolo di esempio, insegna l'élite dell'accademia penalistica italiana, come dimostra la presenza nel comitato scientifico di Giorgio Spangher, Luigi Stortoni, Enrico Marzaduri, Giovanni Flora, Niccolò Zanon, e l'elenco dei docenti che si allega alla presente (cfr all.1).

Orbene tutta questa esperienza e questa lunga tradizione didattica verrebbe meno ove la legge in discussione, così come emendata da ultimo a norma dell'art. 9 come sostituito da ultimo dall'emendamento 9.900.1, lasciasse l'organizzazione dei corsi specializzanti esclusivamente "presso le facoltà di giurisprudenza", escludendo la possibilità di convenzioni da parte del CNF e degli ordini territoriali con altri soggetti qualificati e sottoposti a controllo, come la norma emendata prevedeva.

Il sistema che si delinea in tal modo, paradossalmente, esclude dal novero degli enti formatori proprio quei soggetti, che al solo fine di promuovere la qualificazione generale degli avvocati, operano in maniera tecnicamente elevata, adeguata al tipo di competenza che deve essere trasmessa e, non ultimo, in maniera del tutto disinteressata.

Tale sistema, del resto, sarebbe affetto anche da una contraddizione interna difficilmente componibile, posto che alle istituzioni forensi ed alle organizzazioni specialistiche la legge darebbe la possibilità di utilizzare le proprie strutture formative per la preparazione all'esame di abilitazione ed a quello da Cassazionista, che si pongono a monte ed a valle dell'eventuale specializzazione, ma non il passaggio intermedio, ciò senza alcuna razionale giustificazione.

* * *

Che l'aggiornamento e la verifica del sapere specializzato sia riservato, anche se non in via esclusiva, alle realtà forensi, peraltro, non sarebbe una singolarità del nostro sistema, posto che un rapido sguardo alla situazione degli altri Paesi Europei dimostra che tale scelta è largamente preminente:

- **Germania:** presupposto per il conferimento del titolo di avvocato specialista (Fachanwalt) è l'effettivo possesso di particolari conoscenze ed esperienze. Il titolo viene conferito, previa verifica della sussistenza delle necessarie competenze ed esperienze, da una commissione creata dal consiglio dell'ordine locale (§ 43c, comma 2, Bundesrechtsanwaltsordnung1). Quindi, in accordo a quanto disposto anche dal regolamento sull'avvocato specialista, sono le commissioni, create da ogni singolo consiglio dell'ordine locale, che verificano se il candidato al titolo di avvocato specialista disponga delle necessarie competenze ed esperienze (§ 17 Fachanwaltsordnung2) provvedendo al conferimento.

- **Francia:** la Legge-Quadro del 1971 modificata dalla Legge di Riforma 2004 attribuisce al Conseil National des Barreaux (CNB) la funzione di coordinatore e di armonizzatore a livello nazionale della formazione e del regime delle specializzazioni. Mentre ai Centri Regionali di Formazione Professionale Forensi (CRFPA) vengono riconosciute delle funzioni organizzative per l'organizzazione materiale della formazione. Il CNB assolve quindi un ruolo di coordinatore e di armonizzatore a livello nazionale della formazione, rafforzandone così le sue prerogative. A partire dal 1 gennaio 2012, con le modifiche apportate dal Decreto del 28 dicembre 2011, l'avvocato francese deve sostenere un colloquio o esame attitudinale davanti ad una commissione (jury) composta da un avvocato, un magistrato e altro professionista giuridico, che verifica la sussistenza delle condizioni indicate nella domanda di candidatura (dossier) e quindi la sua



attitudine all'esercizio della professione in forma specialistica. Il Conseil National des Barreaux (CNB) è l'organismo catalizzatore di queste domande di candidatura. Una volta valutata la domanda, il CNB determina le caratteristiche e le modalità di tale colloquio. Il colloquio si svolge innanzi il jury nominato presso i Centri Regionali di Formazione Professionale Forensi (CRFPA) competenti territorialmente. Una volta concluso positivamente il colloquio, il CRFPA invia i risultati al CNB. Quest'ultimo invia il certificato di specializzazione al candidato ammesso all'uso del titolo. Il CNB infine procede ad iscrivere gli avvocati in possesso di tale certificato nella sezione specializzata dell'albo nazionale e informa dell'iscrizione il Presidente dell'Ordine territoriale di appartenenza.

- **Portogallo:** secondo quanto previsto dal Regolamento n 15/2004, la decisione di concedere il titolo di specializzazione potrebbe essere basata esclusivamente sull'analisi del curriculum del candidato. Pur tuttavia, ai sensi del Regolamento n 204/2006, l'aspirante avvocato specialista deve sostenere un esame pubblico (l'esenzione da questo esame è l'eccezione). La decisione di concedere il titolo di avvocato specialista è rimessa al Conselho Geral da Ordem dos Advogados dopo che il candidato si sia sottoposto ad un esame orale pubblico.

- **Belgio:** secondo quanto previsto dalla legislazione belga in materia non vi sono sistemi di attribuzione formale del titolo di avvocato specialista.

* * *

Tanto premesso, e considerato che l'iter parlamentare non è ancora terminato, si chiede la correzione di tale indirizzo nel successivo sviluppo del percorso legislativo.

A tal fine sarebbe sufficiente anche solo una lieve modifica del testo approvato richiamando tra gli enti formatori, con i quali il CNF e gli ordini territoriali possono sottoscrivere convenzioni, anche le associazioni specialistiche previamente incluse nel regolamento ministeriale all'esito di una verifica delle strutture scientifiche ed accademiche.

Confidando nella Sua attenzione ad un tema di fondamentale importanza per il futuro della avvocatura, ma soprattutto per l'interesse dei cittadini ad avere avvocati che sappiano svolgere con competenza ed autorevolezza il loro ruolo nei diversi campi dell'attività forense,

Le porgo i miei migliori saluti.

Roma, 11 ottobre 2012

Valerio Spigarelli
